

TRIBUNALE di SASSARI

Esecuzione immobiliare n. 20/2015 promossa da:

contro

**Giudice : Dott.ssa
Udienza : 14.10.2021**

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

Esecuzione immobiliare n. 20/2015 promossa da:

rappr.ta dall'Avv.to

contro

Nell'udienza dell'11.02.2021, il sig. Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa

affidava allo scrivente il seguente incarico:

- 1) verificare l'esatta consistenza dei fabbricati pignorati, in epoca antecedente l'atto di compravendita stipulato in data 04.06.2003 (doc. A) in forza del quale parte eseguita ne è diventata proprietaria;
- 2) accertare, dunque, se lo stato di fatto in cui si trovano oggi i fabbricati pignorati, è rimasto immutato a far data dalla loro costruzione, avvenuta negli anni 1986, 1988, 1989 e 1991, come si evince dal predetto atto di compravendita o, in caso contrario, quali sono le modifiche, di ogni tipo, apportate;
- 3) verificare eventuali variazioni catastali o altri eventi, in forza delle quali una porzione dei fabbricati ricade attualmente sul mappale 976 (non pignorato);
- 4) verificare la necessità di effettuare, o meno un riconfinamento dei terreni, indicandone il relativo costo ovvero i costi di una eventuale demolizione dei fabbricati realizzati su terreni non di proprietà della società eseguita;
- 5) procedere in ogni caso alla stima dell'intero compendio pignorato così come risultante allo stato attuale, al fine di consentire al creditore procedente di valutare l'opportunità, se vi fossero le condizioni, di estendere o meno il pignoramento al mappale 976, qualora il Geom. dovesse giungere alla medesime conclusioni del CTU rinunciatario.

RELAZIONE

Previo accordo con l'I.V.G., lo scrivente, il giorno 26.03.2021 alle ore 15,00, ha effettuato formale accesso presso l'immobile caduto nella odierna esecuzione posto in Comune di Thiesi in Reg. Toccoresi, alla presenza del Sig. _____, persona incaricata dall'esecutato per aprire i cancelli del lotto, e del responsabile dell'I.V.G., Perito Informatico _____.

Alla presenza degli intervenuti lo scrivente ha provveduto a verificare lo stato dei luoghi ed a rilevare metricamente la consistenza degli immobili, oltrechè accertare tutte le caratteristiche occorrenti per la corretta definizione della pratica esecutiva.

Successivamente, a causa dell'emergenza COVID-19, lo scrivente non ha potuto eseguire tempestivamente l'accesso agli atti della pratica edilizia giacente presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Thiesi, riuscendo ad esaminare la documentazione solo nell'ultima decade di settembre, periodo nel quale è stata data la possibilità di accedere presso il succitato Comune ed esaminare il fascicolo edilizio.

Pertanto, sulla scorta degli atti di causa, delle rilevazioni presso i luoghi oggetto d'esecuzione, e dell'accesso agli atti eseguito presso il Comune di Thiesi, il sottoscritto provvederà in appresso a rispondere alle domande poste in udienza, così come da dettaglio che segue:

Domanda n.1

1) verificare l'esatta consistenza dei fabbricati pignorati, in epoca antecedente l'atto di compravendita stipulato in data 04.06.2003 (doc. A) in forza del quale parte esecutata ne è diventata proprietaria;

Risposta del C.T.U.

Gli immobili caduti nella odierna esecuzione sono costituiti da un vetusto complesso edilizio, anticamente utilizzato come struttura coordinata per la macellazione delle

carni, attualmente abbandonata ed utilizzata come ricovero per animali e cose.

Il compendio agricolo-zootecnico si compone di un lotto di terreno distinto con il mappale 202 del foglio 23 della superficie di Ha. 0.87.42, oltrechè da un'area di servizio servizio dei capannoni, distinta al mappale 975 del foglio 23 della superficie complessiva (fabbricati + aree esterne) pari ad Ha. 0.24.74.

Gli immobili sono raggiungibili percorrendo la S.S. 131 bis fino all'incrocio con la S.P. 30, da percorrere per ulteriori 780 metri fino a giungere al lotto in esame, individuabile da un cancello attestato sul ciglio strada.

Una volta effettuato l'accesso all'interno del lotto ci si trova alla presenza di n. 3 edifici di forma rettangolare, così descrivibili:

1° edificio

Trattasi del primo corpo di fabbrica posto sulla sinistra che si incontra dopo aver superato il cancello, articolato con un ampio spazio destinato a stalla ed una porzione residuale utilizzata come ufficio, ripostiglio e servizio.

L'edificio sviluppa una superficie lorda complessiva pari a mq. 329,60, dei quali mq. 267,80 insistono all'interno del **mappale 975** e mq. 61,80 all'interno del **mappale 976** di proprietà di terzi estranei alla odierna esecuzione.

Il corpo di fabbrica presenta strutture in elevazione perimetrali in cantoni di tufo, struttura portante in mezzeria costituita pilastri e travi in c.a., infissi in ferro, pavimento in battuto di cemento, copertura inclinata con solaio del tipo misto in travetti e pignatte laterizie spruzzate con intonaco, copertura del solaio in lastre di eternit, impianti embrionali.

Per quanto concerne l'ufficio, il ripostiglio ed il wc, gli stessi presentano strutture di fabbrica identiche a quelle del capo che precede, pavimenti in ceramica, impianti fuori traccia, il tutto rilevabile dalle foto che seguono:

Veduta esterna edificio n.1



Veduta interni ed esterni edificio n.1



Veduta ufficio edificio n.1



2° edificio

Trattasi del secondo corpo di fabbrica posto sulla sinistra che si incontra dopo aver superato il cancello, composto da un unico ampio ambiente destinato a stalla.

L'edificio sviluppa una superficie lorda complessiva pari a mq. 306,75, dei quali mq. 297,05 insistono all'interno del **mappale 975** e mq. 9,70 all'interno del **mappale 976** di proprietà di terzi estranei alla odierna esecuzione.

Il corpo di fabbrica presenta strutture in elevazione perimetrale in cantoni di tufo, struttura portante in mezzeria con travi di ferro a doppio "T" e travatura in ferro di 2° grado, infissi in ferro, pavimento in battuto di cemento, copertura inclinata con tegoli prefabbricati in c.a.p. definita con lastre in eternit.

Si vedano le foto che seguono, dalle quali è possibile osservare il corpo di fabbrica n.2:

Veduta esterni



Veduta esterni ed interni edificio n.2



3° edificio

Trattasi del terzo ed ultimo corpo di fabbrica sulla sinistra che si incontra dopo aver superato il cancello, articolato con n. 4 box destinati a stalla, un ampio magazzino utilizzato come officina per la riparazione delle macchine agricole, un locale di sgombero, un magazzino ed un deposito.

L'edificio sviluppa una superficie lorda complessiva pari a mq. 466,65, dei quali mq. 410,20 insistono all'interno del **mappale 975** e mq. 56,45 all'interno del **mappale 976** di proprietà di terzi estranei alla odierna esecuzione.

Il corpo di fabbrica presenta strutture portanti perimetrali in cantoni di tufo, struttura secondaria in mezzeria con putrelle in ferro incrociate, infissi in ferro, pavimento in battuto di cemento, copertura inclinata con tegoli prefabbricati in c.a.p. definiti con lastre di eternit.

La parte destinata come locale di sgombero e servizi risulta rifinita con pavimentazione in ceramica, rivestimenti in ceramica, infissi interni ed esterni in alluminio anodizzato laccato bianco, impianti fuori traccia entro canalette in pvc, impianto idrico sottotraccia, pezzi sanitari e rubinetteria di tipo ordinario.

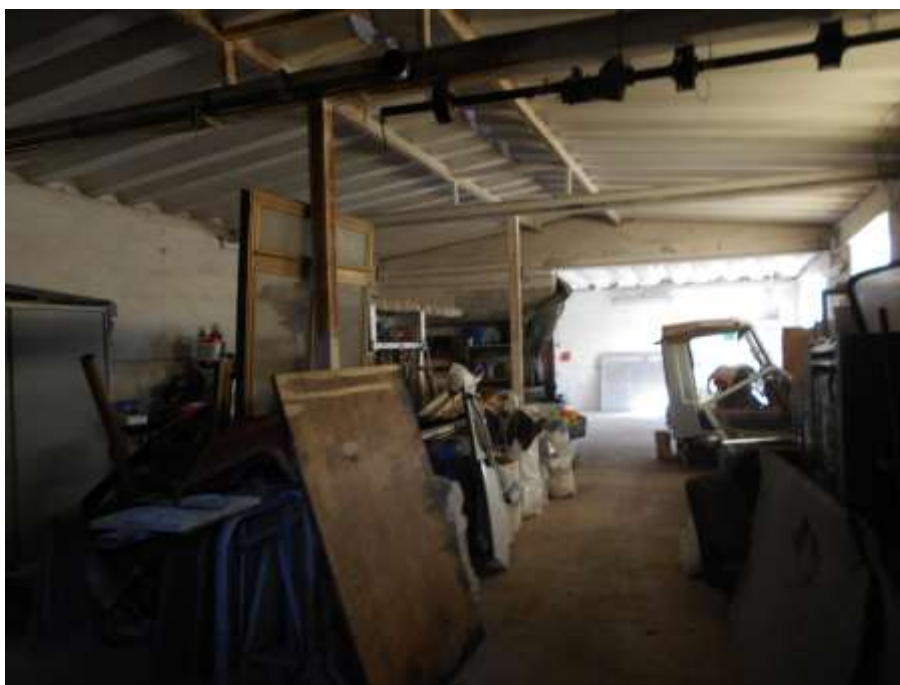
Si vedano le foto che seguono, dalle quali è possibile osservare il corpo di fabbrica n.3:



Veduta esterni ed interni edificio n.3



Veduta interni edificio n.3



A completamento delle ispezioni riguardanti il compendio agricolo – zootecnico in esame, si rileva che l'area circostante gli edifici dianzi descritti (mappale 975) è definita in parte da piazzali in battuto di cemento ed in parte da sterrati con sede stradale carrabile in brecciolino per complessivi mq. 1.498,95, mentre l'area residua, costituita dal mappale 202, risulta essere un terreno agricolo destinato al pascolo e stazionamento degli animali della superficie di Ha. 0.87.42.

Si vedano le foto che seguono dalle quali è possibile osservare l'area esterna a servizio del compendio agricolo - zootecnico:



Veduta aree esterne (mappali 976 e 202)



Si ritiene opportuno evidenziare che parte degli edifici dianzi descritti e parte delle aree esterne a servizio dell'azienda, ricadono all'interno del **mappale 975** di proprietà di terzi estranei alla odierna procedura : tale area è osservabile, in parte, dalle foto che seguono:



Veduta mappale 975 (proprietà di terzi)



[illegible]

Domanda n.2

2) accertare, dunque, se lo stato di fatto in cui si trovano oggi i fabbricati pignorati, è rimasto immutato a far data dalla loro costruzione, avvenuta negli anni 1986, 1988, 1989 e 1991, come si evince dal predetto atto di compravendita o, in caso contrario, quali sono le modifiche, di ogni tipo, apportate;

Risposta del C.T.U.

Sulla scorta dell'accesso agli atti del Comune di Thiesi, è risultato che il compendio agricolo – zootecnico è stato edificato in forza dell'originaria Concessione Edilizia n. 10/86 del 17.02.1986, e successive varianti n. 9/88 del 29.02.1988, n.10/89 del 13.02.1989 e n. 58/91 dell'11.11.1991 : dette concessioni hanno permesso la realizzazione degli edifici nell'esatta configurazione nel quale oggi si trovano, confermata, successivamente, anche dall'accatastamento del 23.11.1992, che ha sancito, definitivamente, lo stato dei luoghi esistente all'epoca.

Pertanto lo scrivente ritiene di poter affermare, che lo stato di fatto nel quale oggi si trovano i fabbricati pignorati è **rimasto immutato a far data dalla loro costruzione** avvenuta negli anni 1986-1992.

Domanda n.3

3) verificare eventuali variazioni catastali o altri eventi, in forza delle quali una porzione dei fabbricati ricade attualmente sul mappale 976 (non pignorato);

Risposta del C.T.U.

Per rispondere al quesito dianzi esposto, è necessario fare una breve storia del mappale 976, all'interno del quale ricadono una parte degli edifici caduti nella odierna successione.

Orbene, in origine esisteva il mappale 202 del foglio 23 di Thiesi che sviluppava una superficie complessiva di Ha 1.58.28.

In data **10.03.1964** detto mappale veniva frazionato, originando le seguenti particelle:

mappale 202 della superficie di Ha. 1.12.16

mappale 480 della superficie di Ha. 0.46.12

pertanto già prima della costruzione degli edifici pignorati, il terreno risultava diviso in due aree ben distinte.

A seguito delle Concessioni Edilizie n. 10/86 del 17.02.1986, e successive varianti n. 9/88 del 29.02.1988, n.10/89 del 13.02.1989 e n. 58/91 dell'11.11.1991, venivano realizzati i fabbricati caduti nella odierna esecuzione i quali, evidentemente, nel corso della loro edificazione furono realizzati in maniera errata, andando ad occupare una parte del mappale 480 di proprietà di terzi estranei alla odierna procedura.

Al momento di procedere alla introduzione degli edifici al N.C.E.U., il tecnico incaricato, rendendosi conto che gli stessi avevano esuberato i limiti del mappale 202 andando ad occupare una porzione del mappale 480, provvedeva ad introdurre i tre fabbricati al N.C.E.U. a cavallo fra le due particelle, creando due nuovi mappali, e cioè:

- **mappale 975** (proprietà) sul quale risultano accatastate tre porzioni degli edifici 1 - 2 e 3;
- **mappale 976** (proprietà e) sul quale risultano accatastate le porzioni dei medesimi edifici realizzati oltre la linea di confine fra le due proprietà.

Pertanto, alla domanda tendente alla verifica delle variazioni catastali od altri eventi in forza delle quali una porzione degli edifici ricade sul mappale 976 (non pignorato), lo scrivente ritiene di poter affermare che lo stesso è da ricondurre

all'accatastamento realizzato in data **23.11.1992** con il quale una porzione dei fabbricati è stata inserita sul mappale 976 di proprietà di terzi (non pignorato).

Domanda n.4

4) verificare la necessità di effettuare, o meno un riconfinamento dei terreni, indicandone il relativo costo ovvero i costi di una eventuale demolizione dei fabbricati realizzati su terreni non di proprietà della società esecutata;

Risposta del C.T.U.

In prima istanza si osserva una inesattezza nella proposizione del quesito, in quanto ci si trova in costanza di occupazione del terreno di terzi (mappale 976), con porzioni di edifici non utilizzabili autonomamente, privi di funzione propria, per cui parlare di “*fabbricati realizzati su terreni non di proprietà della società esecutata*” non appare corretto.

Infatti se ci si trovasse nella condizione indicata nel quesito, la soluzione sarebbe facile, e cioè basterebbe demolire l'intero edificio e restituire il terreno ai legittimi proprietari, invece, purtroppo, ci si trova in costanza di occupazione del terreno altrui con porzioni residuali di edifici, per cui la loro demolizione e/o delimitazione con un nuovo riconfinamento appare operazione non consigliabile.

A parere dello scrivente sarebbe opportuno procedere all'applicazione dell'art. 938 del Codice Civile, e cioè la c.d. accessione invertita, la quale cita:

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Tale procedura permetterebbe di acquisire il suolo sul quale la società esecutata ha, incautamente, realizzato parte degli edifici caduti nella odierna esecuzione, e cioè il mappale 976, sul quale insiste anche una parte della rampa di accesso agli edifici e le aree limitrofe al cancello d'ingresso.

Nel caso non si ritenesse percorribile tale strada, lo scrivente ritiene che:

- a)** non è possibile effettuare il riconfinamento, in quanto ricostruendo il limite fra il mappale 975 (caduto nella odierna esecuzione) ed il mappale 976 (proprietà di terzi), si creerebbe una ulteriore incongruenza di tipo giuridico, e cioè che gli edifici non sarebbero alla distanza di legge dai confini del proprio lotto, per cui il riconfinamento proposto nel quesito non è attuabile;
- b)** non è possibile demolire le parti di edificio ricadenti all'interno del mappale 976, in quanto detto mappale ricade in sottozona D/2, mentre il mappale 975 insiste in sottozona D/1 : in entrambi i casi gli strumenti attuativi riportano una distanza dai confini di proprietà pari all'altezza del fabbricato (mt. 4,00).

Ne consegue che la demolizione dovrebbe riguardare non solo le parti di edificio realizzate all'interno del mappale 976 di proprietà di terzi, ma anche una ulteriore porzione di fabbricato ricadente all'interno del mappale pari a mt. 4,00, in maniera da riportare il corpo di fabbrica alla distanza prevista dagli strumenti urbanistici vigenti presso il Comune di Thiesi.

E' del tutto evidente che trattasi di una operazione complessa e costosa, considerata anche la mole di rifiuti speciali da smaltire, soprattutto l'eternit posizionato sulla copertura, oltre alla messa in sicurezza del resto dell'edificio, per cui a parere dello scrivente tale operazione è del tutto sconsigliabile.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene che di poter affermare che le proposte di riconfinamento e demolizione indicate nel quesito siano

operazioni del tutto sconsigliabili a causa delle ragioni più sopra indicate, per cui l'unica opzione tecnicamente e giuridicamente percorribile è quella dell'accessione invertita delle porzioni di edificio costruite all'interno della proprietà di terzi, ai sensi dell'art. 938 del Codice Civile.

Domanda n.5

5) procedere in ogni caso alla stima dell'intero compendio pignorato così come risultante allo stato attuale, al fine di consentire al creditore procedente di valutare l'opportunità, se vi fossero le condizioni, di estendere o meno il pignoramento al mappale 976, qualora il Geom. dovesse giungere alla medesime conclusioni del CTU rinunciatario.

Risposta del C.T.U.

Allo scopo di procedere alla stima del bene, lo scrivente ha provveduto a verificare se tale tipo di insediamenti potessero avere un interesse commerciale in agro di Thiesi, considerato che trattasi di un territorio dedito all'agricoltura ed alla produzione di prodotti caseari, anche di elevato livello commerciale.

E' del tutto evidente che gli ampi e spaziosi edifici hanno perso la loro caratteristica originaria di struttura per la macellazione e commercio delle carni, ma è altrettanto vero che detti edifici possono essere utilizzati per il ricovero e l'allevamento degli animali, peculiarità che, sommata alla relativa vicinanza dal centro urbano di Thiesi, può conferire al compendio in esame un qualche interesse di tipo commerciale.

Nel merito non bisogna dimenticare che trattasi, comunque, di edifici aventi una vetustà di circa 30 anni, e che nel corso del tempo non sono state eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti strutturali, per cui nel calcolo del valore sarà necessario apportare gli opportuni coefficienti di vetustà (- 15%), da sommarsi superamento tecnico ed obsolescenza previsti dalla dottrina estimativa

(deprezzamento per fabbricato ad uso agricolo riferito - 31%).

Stabilite le percentuali di deprezzamento, è ora necessario procedere alla individuazione del costo di costruzione degli edifici a destinazione agricola come quelli osservati in sopralluogo i quali, essendo stati realizzati dopo le annate 1988-1989 (epoca censuaria di riferimento), possono apprezzarsi secondo le seguenti tabelle:

valore catastale D/10 = punto 2.a = €. 220,00/mq.

valore catastale Provincia di Sassari = €. 164,00/mq.

Pertanto, sulla scorta dei dati dianzi esposti, è possibile procedere alla valutazione degli edifici in esame, utilizzando come base di partenza il valori più basso rilevato presso l'Agenzia delle Entrate (€. 164,00/mq.lordo), ed applicando in detrazione le percentuali di vetustà ed obsolescenza funzionale più sopra esposte.

Per quanto concerne le aree a servizio dei fabbricati, le stesse verranno valutate nella consueta percentuale del 3% (area residua mappale 975), mentre per il mappale 202, e cioè il terreno agricolo che completa l'azienda, lo stesso può essere allineato al valore massimo indicato dall'Osservatorio dei valori agricoli della Provincia di Sassari – pubblicazione Exeo, nella misura di €. 11.000,00/Ha.

Pertanto, sulla scorta di quanto più sopra esposto, è possibile calcolare il valore del compendio agricolo – zootecnico in esame, evidenziando che i fabbricati verranno valutati per intero, e cioè anche con la porzione ricadente all'interno del mappale 976, così come le aree esterne ed il terreno agricolo di servizio, in quanto pignorati per intero, per cui avremo:

Edificio n.1

Mq. 329,60 x €. 164,00/mq. – (15% + 31%) = €. 29.189,37

Edificio n.2

Mq. 306,75 x €. 164,00/mq. – (15% + 31%) = € 27.165,78

Edificio n.3

Mq. 466,65 x €. 164,00/mq. – (15% + 31%) = € 41.326,52

Aree esterne mappale 975

Mq. 1.498,95 x €. 164,00/mq. x 3% = € 7.374,83

Terreno agricolo mappale 202

Ha. 0.87.42 x €. 11.000,00/Ha. = € 9.616,20

Sommano complessivamente € 114.672,70

ed in cifra tonda € 114.600,00

diconsi euro centoquattordicimilaseicento/00 che rappresentano, a parere dello scrivente, il valore del compendio agricolo – zootecnico sito in comune di Thiesi in Reg. Toccoresi, distinto al N.C.E.U. al foglio 23 mappale 976 e N.C.T. al foglio 23 mappale 202.

Sassari li 07/10/2021

Il consulente tecnico d'ufficio

VERBALE

L'anno 2021, addì 07 del mese di ottobre, nanti il sottoscritto Cancelliere del Tribunale Civile di Sassari, è personalmente comparso il geom.

, il quale dichiara di voler depositare, come in effetti con il presente atto fa la su estesa relazione di perizia che dichiara di confermare in ogni sua parte.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL CANCELLIERE

IL PERITO